

**ECC.MA CORTE D'APPELLO DI MESSINA**

**SEZIONE LAVORO**

**Ricorso in appello**, con istanza ex art. 151 cpc, avverso la Sentenza n. 483/2018 del Giudice del Lavoro di Barcellona P.G. per

la **Prof.ssa Biondo Grazia**, nata a Barcellona P.G. il 10.7.1963, ivi residente in Via Medici, 288, c.f. BND GRZ 63L50 A638U, elettivamente domiciliata in Messina, Via Cesare Battisti, 108 (Studio Alessandra Crinò), recapito professionale dell'Avv. Mario Andrea Scardino, c.f. SCR MND 70D26 F206

T, casella PEC

[marioandreaantonio.scardino@cert.ordineavvocatibarcellona.it](mailto:marioandreaantonio.scardino@cert.ordineavvocatibarcellona.it), fax

0909703648, che la rappresenta e difende per mandato in calce al presente atto, rilasciato ai sensi del D.M. 44/2011, così come sostituito dal D.M. 48/2013

**contro**

**MIUR – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore**

**Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del legale rappresentante**

**Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in persona del legale rappresentante**

**Ambito Territoriale di Messina, in persona del legale rappresentante**

**Ambito Territoriale di Rovigo, in persona del legale rappresentante**

**FATTO**



§Con ricorso depositato in data 27.10.2017 presso la Cancelleria del Tribunale di Barcellona P.G., sez. Lavoro, la Prof.ssa Grazia Biondo ha premesso:

-di essere dipendente del Ministero convenuto, essendo stata assunta, a partire dall'anno scolastico 2014/2015 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, quale docente di sostegno e di Discipline giuridiche ed economiche nella scuola secondaria superiore, categoria A046 ex A019;

-di essere titolare presso la Scuola IPSSCT “C. Colombo” di Adria (Ro) dell'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto;

-di svolgere, all'epoca, attività lavorativa presso l'Istituto di Istruzione Superiore “R. Guttuso” di Milazzo ,avendo ottenuto l'assegnazione provvisoria in detto Istituto;

-di avere prestato, prima dell'immissione in ruolo, sette anni di servizio c.d. di pre-ruolo (dall'anno scolastico 2007/2008 all'anno scolastico 2013/2014) presso l'Istituto d'istruzione Paritario “G. Leopardi” di Barcellona P.G., regolarmente riconosciuto dal MIUR, insegnando Discipline Giuridiche ed economiche, medesima materia per cui oggi è stata assunta a tempo indeterminato;

-di avere proposto istanze per mobilità interprovinciale, sia per l'a.s. 2016/2017 che per l'anno 2017/2018 indicando, al fine della quantificazione del proprio punteggio, anche i sette anni di pre-ruolo effettuati, facendo presente che in particolare, ai sensi del CCNI 2017/2018 – che ha previsto l'assegnazione di n.6 punti per il servizio pre ruolo - alla stessa avrebbero dovuto essere riconosciuti 42 punti per tale servizio;



-che il MIUR non ha riconosciuto tale punteggio per il servizio pre ruolo di avere, pertanto, con PEC del 5-6-2017 presentato reclamo, rimasto, però, privo di esito positivo.

§Sulla base di tali premesse, l'odierna appellante chiedeva che il Giudice del Lavoro:

\*condannasse le amministrazioni convenute all'inserimento del punteggio di n. 42 punti nella graduatoria di mobilità, a partire dall'a.s. 2016/2017 o, in subordine, a partire dall'a.s. 2017/2018 ed in quelli successivi, anche ai fini della ricostruzione della carriera, nonché all'attribuzione alla ricorrente della sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio di mobilità e, per l'effetto, ordinare alle amministrazioni a provvedere all'eventuale trasferimento;

\*accertasse il diritto della ricorrente ad avere computati, agli effetti della progressione di carriera, ai sensi degli artt. 360 c. 6 e 485 del D. Lgs. 297/94, i sette anni di servizio pre-ruolo effettuati dalla ricorrente, con conseguente condanna delle amministrazioni convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, o l'uno o l'altra secondo ragione, all'adozione del relativo decreto di ricostruzione di carriera.

§Si costituiva in giudizio il MIUR che chiedeva il rigetto delle domande evidenziando la legittimità dei provvedimenti adottati dal MIUR.

§Con sentenza n. 483/2018, pronunciata all'udienza del 5.7.2018, il Giudice del Lavoro, D.ssa Valeria Totaro, ha rigettato le domande proposte dalla Prof.ssa Biondo ritenendo che *“la mancata attribuzione di 42 punti per i 7 anni di servizio pre ruolo...risulta corretta”*, compensando le spese del



giudizio vista *“l'esistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito”*.

In particolare, il Giudice del lavoro ha ritenuto che l'art. 2, comma 2, D. Lgs. 255/2001, ha introdotto una uniformità di valutazione dei servizi di insegnamento prestate nelle scuole paritarie e statali, *“ma solo in relazione alla specificità dell'inserimento nelle graduatorie degli insegnanti finalizzate all'avvio dell'anno scolastico”* ritenendo che tale normativa abbia carattere eccezionale, non estensibile alla ricostruzione di carriera ed al calcolo dell'anzianità di servizio.

In ordine alle domande inerenti la mobilità interprovinciale, il Giudice del Lavoro nella Sentenza impugnata ha ritenuto che *“le note comuni riportate in calce alla Tabella D del CCNI 206/2017 escludono espressamente che il servizio prestato nelle scuole paritarie sia valutabile, in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione della carriera, fatta salvo....”* ed ha ritenuto che le scelte adottate dalla contrattazione collettiva non sia sindacabili, né che siano in contrasto con la legge.

Infine, il Giudice del lavoro non ha ritenuto sussistere la lamentata discriminazione tra lavoratori che svolgono medesime mansioni *“in quanto non può trascurarsi la circostanza che il servizio reso presso le scuole paritarie è prestato presso un datore di lavoro diverso dallo Stato”*.

\*\*\*\*\*

La Sentenza n. 483/2018 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Barcellona P.G. appare ingiusta, frutto di una interpretazione errata della normativa che regola la fattispecie.



Alla luce dei superiori fatti, l'odierna ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

DICHIARA

di proporre appello avverso la sentenza n. 483/2018, emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Barcellona P.G., in data 7.7.2018 e depositata in Cancelleria in pari data, non notificata, per i motivi appresso specificati:

**==== Errata e/o omessa interpretazione da parte del Giudice del Lavoro del CCNI 2017/2018 del comparto Scuola**

Il Decidente di prime cure ha omesso di valutare che il CCNI 2017/2018, espressamente prevede, nelle tabelle allegate, che “ *per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia*” vanno riconosciuti punti 6 (cfr. stralcio del CCNI – all.8).

E' evidente, quindi, che il CCNI in vigore non effettua alcun distinguo tra servizio presso le Scuole Statali o prestato presso quelle paritarie.

**=====Errata interpretazione dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 255/2001, della L. 62/2000, violazione degli artt. 3, 33, 34, 36, 51 e 97 Costituzione, nonché del principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato sancito dalla clausola 4 della della Direttiva UE 99/70**

L'eventuale distinzione tra servizio prestato presso scuole statali e scuole paritarie è illegittima per violazione , degli artt. 3, 33, 34, 36, 51 e 97 della Costituzione, della L. 62/2000, del D.L. 255/2001, della L. 27/2006, nonché



del principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato sancito dalla clausola 4 della Direttiva CE n. 99/70

In particolare, gli artt. 33 e 34 della Costituzione esprimono i principi della libertà di insegnamento e della parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi; sul punto si è espresso in maniera chiara il Consiglio di Stato che, nella Sentenza n. 2517/2015 (cfr. anche Cons. Stato 1102/2002) ha così statuito: *“il sistema nazionale d'istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art.33, II c., della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La ratio del superiore contesto normativo è evidente. Appare, poi, evidente che la mancata piena valorizzazione del servizio pre ruolo, ai fini della mobilità e dell'anzianità di servizio, comporterebbe una indubbia violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di equità retributiva previsti dagli art. 3 e 36 Cost.”*

Ed ancora, la L. 62/2000, all'art. 1 comma 2 così sancisce: *“ si definiscono paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali che, a partire dalla scuola dell'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzati da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6”.*

Nè potrebbe essere altrimenti, visto che i docenti delle scuole paritarie svolgono la medesima attività dei colleghi dipendenti delle scuole statali, avendo le stesse professionalità e versando le imposte in egual misura .



Tra i soggetti di cui alla precedente norma rientra anche l'Istituto d'Istruzione Paritario "G.Leopardi" di Barcellona P.G., ove la ricorrente ha prestato i 7 anni di servizio pre-ruolo per i quali oggi è causa; esso, infatti, come già esposto in premessa, ha avuto il riconoscimento dello status di scuola paritaria D.A. n. 166/a del 15.5.2001.

L'omessa attribuzione del punteggio per il servizio svolto presso istituti di istruzione paritari, ai fini dell'attribuzione del punteggio per le procedure di mobilità e della ricostruzione dell'anzianità di servizio dei docenti, contrasta, inoltre, in maniera illogica ed incomprensibile, con un'altra norma vigente, l'art.2, c.2 del D.L. 255/2011, convertito dalla L. 333/2011 che, ai fini dell'inserimento del personale docente nelle Graduatorie ad Esaurimento prevede che: "i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla Legge 10 marzo 2000 n. 62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali".

Tale norma ha, dunque, consentito alla Prof.ssa Biondo – e a molti suoi colleghi – di vedersi riconosciuto tutto il punteggio relativo al servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie, nella Graduatorie ad Esaurimento, con la conseguente assunzione in ruolo della stessa.

Si arriva, pertanto, al paradosso di tenere in considerazione gli anni di servizio pre-ruolo ai fini delle graduatorie GAE e poi, invece, di estromettere tali anni per il punteggio relativo alle procedure di mobilità e, in generale, per il computo dell'anzianità di servizio.

Peraltro, la Giurisprudenza, chiamata ad esprimersi sulla materia, ha inequivocabilmente sottolineato i principi meglio espressi in precedenza,



riconoscendo, finalmente, i diritti fatti valere dagli insegnanti delle scuole paritarie.

La sez. VI del Consiglio di Stato, con Sentenza n. 6289/2017, ha dichiarato l'illegittimità delle *“tabelle di valutazione relative alla procedura di mobilità del personale docente di cui all'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016, nella parte in cui prevedono l'attribuzione di tre punti per ciascun anno di servizio di pre-ruolo prestato nelle sole scuole statali, pareggiate e parificate, escludendo e considerando non valutabile il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie”* in quanto *“sembrano porsi in contrasto con il principio di parità di trattamento (tra le due categorie di istituzioni scolastiche) stabilito dalla legislazione statale (l. n. 62 del 2000, l.n. 107 del 2015)”*.

*“Deve ritenersi superata la distinzione tra scuole paritarie e pareggiate alla luce della disciplina sopravvenuta al 2000 e, in particolare dal DL 250/2005 conv. In L. 27/2006.....a mente del quale le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della L. 10 marzo 2000 n. 62 e di scuole non paritarie”*.  
(Trib. Milano, sez. lavoro, Sent. n. 25/2018)

Lo stesso Tribunale di Milano, con Sentenza n. 66/2017, chiamato a decidere su una fattispecie identica ha così statuito:

*“I servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla l. 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali....Non possono residuare dubbi quindi circa l'illegittimità.....della contestata disposizione del CCNI*





*che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio di insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando, si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa contraria ai principi di uguaglianza e di imparzialità (artt. 3 e 97 Cost.), **non essendovi ragione per discriminare sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione della carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche***

*“Gli anni di servizio pre ruolo resi sul sostegno sono validi ai fini del superamento del vincolo di permanenza quinquennale sul sostegno e alla maturazione del diritto a partecipare alle operazioni di mobilità per il trasferimento su posto comune, ciò in quanto non vi è discriminazione tra lavoro a tempo determinato e quello a tempo indeterminato...”* Sentenza del Tribunale del Lavoro di Ravenna del 7.3.2017.

Ed ancora, *“Vanno disapplicate le note allegare al ccnl per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017 nella parte in cui prevedono la non valutabilità del servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie per violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di parità trattamento”* Sentenza del Tribunale del Lavoro di Mantova del 16.11.2016.

Dello stesso tenore anche il Tribunale del Lavoro di Roma che, con le Sentenze n. 2651 e 2652 del 16 marzo 2017, ha dichiarato il diritto dei docenti ad ottenere il punteggio anche per l'insegnamento pre-ruolo effettuato presso scuole paritarie.

Il Tribunale di Catania, poi, con ordinanza del 10.10.2017, a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c., ha così deciso: *“accoglie il ricorso e, per l'effetto, previa disapplicazione della disposizione di cui alle “Note comuni” allegare*



*al CCNI per la mobilità a.s. 2016/2017 nella parte in cui dispongono che il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile, dichiara il diritto di OMISSIS alla valutazione nella graduatoria di mobilità a.s. 2016/2017 e seguenti del servizio di insegnamento prestato per otto anni in istituto scolastico paritario nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale”*

Alle stesse conclusioni è arrivato il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 6/9/2016 in un caso simile.

Ancora, il Giudice del Lavoro di Siena ha posto in evidenza come nel CCNI in questione vi sia *“una contraddizione di non agevole comprensione sul piano logico e sistematico, e nell'ambito del medesimo contesto settoriale normativo, colta da buona parte della giurisprudenza di merito”* e rileva che la normativa primaria di riferimento *“pone come fondamentale il principio di assoluta equiparazione, inducendo alla disapplicazione, o senz'altro alla valutazione di invalidità della norma collettiva di cui si discute in materia”*.

Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, con ordinanza ex art. 700 cpc nel giudizio iscritto al n. 12166/18 ha evidenziato come *“il sistema normativo così delineato introduce un principio generale alla stregua del quale afferma l'equivalenza del servizio prestato presso le scuole paritarie con quello reso presso le scuole statali”*.

Alla luce delle suddette considerazioni, appare evidente che la Sentenza oggi appellata va riformata, con l'accoglimento delle domande proposte dalla ricorrente e conseguente riconoscimento del punteggio pre-ruolo sia ai fini delle procedure di mobilità che per l'anzianità di servizio ed i relativi scatti.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, si chiede che l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro adito,



previi gli incumbenti di rito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia accogliere le seguenti

#### DOMANDE

Accogliere l'appello proposto ed in riforma dell'impugnata sentenza:

1)Ritenere e dichiarare il diritto della Prof.ssa Grazia Biondo alla valutazione, per la mobilità a.s. 2016/2017, a.s.2017/2018 e per tutte quelle relative agli anni a seguire, anche ai fini della ricostruzione della carriera, dei 7 anni di servizio pre-ruolo svolto negli istituti scolastici paritari e, pertanto, all'ottenimento di n. 42 punti per tale servizio, previa disapplicazione dei CCNI 2016/2017 e 2017/2018 per la mobilità del personale docente qualora il Decidente dovesse ritenere che detti CCNI non riconoscano il diritto al punteggio pre-ruolo svolto presso Istituti paritari.

2)Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente alla rettifica e, quindi, alla conseguente modifica della graduatoria per la mobilità, a partire dall'a.s. 2016/2017 ed in quelle a seguire e, quindi, dichiarare il diritto della docente alla valutazione per la mobilità e per la ricostruzione della carriera, a partire dall'a.s. 2016/2017 di n. 42 punti, pari ai sette anni di servizio pre-ruolo effettuati.

3)Conseguentemente, condannare le amministrazioni convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, o l'uno o l'altra secondo ragione, al relativo inserimento del punteggio di n. 42 punti nella graduatoria di mobilità, a partire dall'a.s. 2016/2017 o, in subordine , a partire dall'a.s. 2017/2018 ed in quelli successivi, anche ai fini della ricostruzione della carriera, nonché all'attribuzione alla ricorrente della sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio di mobilità e, per l'effetto, ordinare



alle amministrazioni a provvedere all'eventuale trasferimento;

4)Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad avere computati, agli effetti della progressione di carriera, ai sensi degli artt. 360 c. 6 e 485 del D. Lgs. 297/94, i sette anni di servizio pre-ruolo effettuati dalla ricorrente, con conseguente condanna delle amministrazioni convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, o l'uno o l'altra secondo ragione, all'adozione del relativo decreto di ricostruzione di carriera.

5)Con condanna delle amministrazioni convenute al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.

Ai sensi dell'art.14 DPR 30 maggio 2002 n. 115, dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato ne che lo stesso verte in materia di lavoro. Il contributo unificato versato è pari ad Euro 518,00

Si allega:

copia conforme della Sentenza n. 483/2018 Giudice del Lavoro di Barcellona PG

fascicolo di primo grado

Barcellona P.G. - Messina, li

Avv. Mario Andrea Scardino

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA'  
DELLA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto Avv. Mario Andrea Scardino, con studio in Barcellona P.G.,



Via Trento 55, PEC

[marioandreaantonio.scardino@cert.ordineavvocatibarcellona.it](mailto:marioandreaantonio.scardino@cert.ordineavvocatibarcellona.it), con elezione di domicilio n Messina, Via C. Battisti, 108, difensore della Prof.ssa Biondo Grazia, nata a Barcellona P.G. il 10.7.1963

premessi che

il ricorso di cui sopra ha per oggetto l'appello proposto per ottenere l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità della procedura seguito da MIUR in ordine all'assegnazione del corretto punteggio alla ricorrente ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio, il ricorso dovrebbe essere notificato a tutti i docenti che hanno ottenuto l'assegnazione negli ambiti indicati dalla ricorrente nella domanda di mobilità ed aventi un punteggio inferiore a quello che otterrebbe la Prof.ssa Biondo in caso di accoglimento del ricorso;

che la notifica del ricorso nei modi ordinari non sarebbe possibile sia per l'elevato numero dei controinteressati, sia per l'impossibilità di identificarli;

che il Giudice, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la notificazione con mezzi idonei, compresa la pubblicazione telematica *“purchè le modalità con cui siffatta notificazione viene disposta devono comunque essere tali da non compromettere il diritto di difesa”* (Cass. 13868/2002);

che è certamente idonea ad assicurare la conoscibilità e garantire il diritto di difesa la notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione di udienza sul sito del MIUR (che ha una pagina dedicata proprio alla pubblicazione dei ricorsi per pubblici proclami), nonché sui siti internet degli Uffici Regionali Scolastici della Sicilia e del Veneto e degli ambiti Territoriali di Rovigo e Messina:



Ciò premesso

CHIEDE

che l'Ecc.ma Corte D'Appello adita voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la notifica:

ai controinteressati mediante pubblicazione del testa integrale del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza sul sito internet del MIUR e sui siti della altre amministrazione convenute;

alle amministrazioni convenute mediante normale notifica all'avvocatura distrettuale dello stato competente.

Barcellona P.G. - Messina, li

Avv. Mario Andrea Scardino

